

N. 01324/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01363/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1363 del 2013, proposto da:
Elena Alberti, Giorgia Santuliana, Daniela De Col, Nicoletta Bernardi, Giulia Gardellin
rappresentati e difesi dall'avv. Chiara Daneluzzi, con domicilio eletto presso Leonello Azzarini in
Venezia-Mestre, via Verdi, 33;

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dagli avv.
Ezio Zanon, Chiara Drago, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

per l'annullamento

del provvedimento DDR n. 298 dell'8.8.2013, pubblicato al B.U.R. n. 71 del 16.8.2013, con cui la
Regione Veneto ha disposto la revoca dell'erogazione dei finanziamenti di cui alla II edizione del
Bando di concorso "Crea Lavoro"; DGR 1908 del 18.9.2012, per l'importo di € 1.566.323,60 su un
totale previsto di € 2.000.000,00.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2014 il dott. Marco Morgantini e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorso è stato proposto da una pluralità di ricorrenti aventi ciascuno interesse autonomo rispetto all'altro, considerando che ciascuno lamenta l'illegittimità del mancato inserimento in posizione utile nella graduatoria finalizzata alla concessione di contributi a favore della propria impresa.

Ciascun ricorrente è inoltre in posizione di controinteresse rispetto all'altro, potendo il contributo richiesto essere assegnato ad un ricorrente e non all'altro.

Il ricorso è pertanto inammissibile, essendo stato proposto per la tutela di interessi distinti (così Tar Veneto III n° 105, 109 e 1250 del 2014, Consiglio di Stato, V, n° 4914 del 2012).

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)